

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che con la decisione 92/232/CEE del Consiglio, del 1º ottobre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria (3) sono state adottate nuove disposizioni per le importazioni a regime preferenziale nell'ambito di un contingente tariffario distinto; che occorre tenerne conto all'atto della fissazione dei prelievi;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini

adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/92 (5);

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

(1) GU n. L 77 del 25.3.1977, pag. 14.

(2) GU n. L 111 del 29.4.1992, pag. 7.

(3) GU n. L 111 del 29.4.1992, pag. 16.

(4) GU n. L 77 del 25.3.1977, pag. 1.

(5) GU n. L 170 del 25.6.1992, pag. 16.